

DELIBERA N. 115/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IL SOLE
24 ORE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA RADIOFONICO IN
AMBITO NAZIONALE “*RADIO 24*”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 34, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONT. 01/21/DCA - PROC. 2790/SM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 01/21/DCA/PROC. 2790/SM dell’11 gennaio 2021, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato e contestato alla società Il Sole 24 Ore S.p.A. (C.F. 00777910159) con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 Milano, fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale “*Radio 24*” la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, per la diffusione della puntata del programma “*La Zanzara*” in data 15 ottobre 2020, dalle ore 18:36 alle ore 20:51 circa, in quanto ritenuta - tenuto conto dei modelli, dei linguaggi e dei contenuti (reiterati), dell’orario e della durata di messa in onda dell’intervista alla pornstar Sarah Slave (dalle ore 20:39 alle ore 20:51), del grado di accessibilità della trasmissione (in chiaro) e dell’assenza di alcuna avvertenza acustica che precede la messa in onda del programma - nociva allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

2. Deduzioni della società

Con nota prot. 0029380 del 20 gennaio 2021, la società ha trasmesso richiesta di accesso agli atti del fascicolo, richiesta che è stata riscontrata da questa Autorità in pari data con nota prot. 0030206.

Nelle memorie difensive, acquisite al prot. 0066083 dell'8 febbraio 2021, la società evidenzia che "*La Zanzara*" occupandosi dell'attualità senza tabù e senza censure, tratta da circa otto anni anche temi riguardanti il sesso, nelle sue varie accezioni, avendo ospitato in trasmissione non solo pornoattori e pornoattrici, ma anche andrologi, urologi, sessuologi, e scienziati. Secondo la parte, l'approccio a questi temi è sempre stato tra il goliardico e lo scientifico e la totale assenza di segnalazioni o richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità, nonostante il programma vada in onda da anni, ha indotto l'emittente, in perfetta buona fede, a ritenere che le modalità adoperate per affrontare tali temi fossero corrette. La società afferma che l'intervista a Sarah Slave era inserita all'interno di una programmazione che prevedeva la presenza di una serie di ragazze italiane che hanno cominciato a lavorare nel cinema porno a Praga, nell'ambito del cosiddetto *Legal Porno*, ambito che contempla alcune pratiche sessuali particolari; lo scopo era quello di affrontare, con ironia, tale particolare profilo del più generale fenomeno della "fuga di cervelli" dall'Italia all'estero e prendere cognizione di rischi e precauzioni. Dopo l'intervista con Sarah Slave, infatti, sono seguite (in puntate successive) altre interviste con altre protagoniste. All'inizio dell'intervista contestata, afferma la società, Sarah Slave spiega cosa è *Legal Porno*: la descrizione, anche nei dettagli, delle pratiche sessuali di Sarah Slave, dunque, non è affatto una questione che attiene alla morbosità del conduttore o dei conduttori, ma è necessaria per far capire a che tipo di pratiche sessuali si sottopongono alcune persone del mondo dell'*hard*. Sottolinea altresì che la visione di parti di video *hard*, anche quelli di Sarah Slave o altri di *Legal Porno*, è possibile senza alcuna censura e senza alcun filtro da un qualsivoglia telefono cellulare.

Secondo quanto affermato dalla parte, i minori di anni 14 e, a ben vedere, anche i minori tra i 14 anni e i 17 anni, in concreto sono normalmente non interessati alla fruizione de "*La Zanzara*" in quanto il programma non è attraente per i minori di anni 14; questi ultimi poi non sono utenti abituali del mezzo radiofonico, piuttosto preferiscono altri mezzi di comunicazione e intrattenimento, tant'è che i minori di 14 anni non sono considerati dalla società Tavolo Editori Radio S.r.l. (di seguito TER) per il monitoraggio dell'ascolto radiofonico, che utilizza come *target* di partenza la fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Inoltre, i dati ufficiali di ascolto radiofonico asseritamente dimostrano che i minori che ascoltano "*La Zanzara*" sono in numero estremamente esiguo. Esaminando i dati prodotti da TER in relazione agli ascolti giornalieri registrati nel 2019, la società rileva che il programma ha registrato una media di circa 980.000 ascoltatori al giorno, prevalentemente over 35 anni, e la penetrazione relativa al *target* di età compresa tra i 14 e i 17 anni è pari a circa lo 0,6% dei minori di tale fascia d'età in Italia e, quindi, in concreto, in quantità irrisoria. Inoltre, sostiene la parte, il numero totale di ascoltatori del programma raggiunge il picco massimo nel corso della prima ora del programma fino a precipitare nella fascia oraria tra le ore 20:30 e le 21:00, tant'è che i soli minori tra i 14



e i 17 anni in ascolto in questa fascia oraria, in cui è andata in onda l'intervista, sono pari a 0,1% degli ascoltatori giornalieri del programma e tale percentuale si riduce allo 0,039% se si rapporta tale dato al totale degli ascoltatori di Radio 24 nel c.d. "GMI" (giorno medio ieri). Secondo quanto dichiarato dalla società, laddove monitorato, l'ascolto dei minori di 14 anni in questa fascia oraria (orario ormai prossimo all'ora in cui i minori, soprattutto i minori di 14 anni, vanno a dormire) avrebbe pertanto registrato cifre davvero infinitesimali. Poi afferma che è ragionevole presumere che alle 20:39 del giorno dell'intervista (il 15 ottobre 2020) i rarissimi minori di 14 anni eventualmente ancora operativi fossero in compagnia di un adulto anche in considerazione delle restrizioni alla mobilità imposte dall'emergenza sanitaria.

La società richiama le considerazioni svolte dall'Autorità nella delibera n. 75/14/CSP del 17 luglio 2014 rispetto alla funzionalità del sistema di *parental control*, integrata in un certo numero di ricevitori televisivi, ed evidenzia che per essere attivata necessita di una specifica configurazione su iniziativa degli adulti. Secondo quanto dichiarato dalla parte, sul punto l'Autorità riconosceva che la diffusione di tale configurazione sul totale dei ricevitori televisivi venduti negli anni 2012 e 2013 era pari al 60%. Ad avviso della società, sebbene nel 40% dei televisori il *parental control* non fosse stato configurato e il parco televisori delle famiglie italiane comprendesse numerosi apparecchi (meno recenti) inadeguati a supportare la funzione di *parental control*, l'Autorità dichiarava che le circostanze fossero idonee ad escludere che i minori avessero visto o ascoltato normalmente il programma interessato. Nel caso del programma "La Zanzara", la società sostiene di aver dimostrato che i minori all'ascolto erano pochissimi e che è ragionevole affermare che fossero di gran lunga in numero inferiore rispetto alla percentuale di minori che ha avuto accesso al programma oggetto della contestazione di cui alla delibera n. 75/14/CSP (peraltro trasmesso su un canale molto seguito dai minori) senza incontrare l'ostacolo del *parental control*.

La parte dichiara che, appena preso atto dell'apertura del procedimento, si è prontamente attivata per attenuare le conseguenze negative, provvedendo a rendere inaccessibile l'intervista, rimuovendola da tutti i siti di sua pertinenza e chiedendo a quelli esterni di fare altrettanto. La società inoltre afferma di aver adottato misure di protezione, inserendo, a partire dal 19 gennaio 2021, un adeguato segnale acustico di avvertimento, accompagnato dall'*alert* verbale agli ascoltatori, circa i contenuti riservati ad un pubblico adulto, che va in onda in tre momenti diversi, nel corso del programma: in apertura alle 18.30, alle 19.15 e al rientro delle 20.

La società sottolinea di essere ben nota per l'assoluto rigore dei contenuti che diffonde nell'esercizio delle proprie attività e di essere altresì nota per l'agire costantemente nel pieno rispetto della normativa applicabile. Inoltre, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media radiofonico in ambito nazionale, dichiara di essere dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie di quelle oggetto della contestazione.

In conclusione, ad avviso della società, questo è il contesto in cui deve essere collocato il programma contestato che, se pure criticabile e persino censurabile, sotto un



certo profilo, mai ha inteso arrecare nocimento ai pochissimi minori all'ascolto e che, si confida, ne avranno ascoltato i contenuti senza alcuno spirito emulativo e senza riportare alcun concreto nocimento. Secondo quanto espresso nelle memorie difensive, occorre conferire all'intervista in parola il suo corretto rilievo, partendo dalla insostenibilità di profili di morbosa curiosità del conduttore, che gli sono del tutto estranei, come l'intera programmazione conferma. La società sottolinea, infine, che si potrà discutere dell'opportunità di occuparsi di quel tema o delle modalità con cui ciò avviene, potendosi prevedere un'attenuazione dei toni palesemente goliardici, propri del conduttore in parola, ma certo è da escludersi che egli abbia agito con la coscienza e la volontà di arrecare addirittura un danno alla salute degli ascoltatori minorenni, ai quali, invece, ha la pretesa di dare consigli, anche in campo sessuale, per ridurre i rischi, ad esso connessi.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società Il Sole 24 Ore S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. 0066083 dell'8 febbraio 2021, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- nel corso della puntata del programma "*La Zanzara*", diffusa dal servizio di media radiofonico in ambito nazionale "*Radio 24*" in data 15 ottobre 2020, alle ore 20:39 circa, viene introdotta in studio la pornstar Sarah Slave, la quale è intervistata dai conduttori del programma, in particolare da Giuseppe Cruciani. Nell'ambito dell'intervista viene perlopiù indagata l'attività lavorativa svolta dalla pornstar a Praga nei c.d. *Legal Porno*, definiti dalla stessa Slave quale "*produzione europea in cui si girano dei gonzo molto spinti, sessioni anali hard, cose molto estreme*", e vengono descritte alcune scene girate sul set di film porno;
- si osserva che l'Autorità contesta alla società questa specifica puntata, andata in onda il 15 ottobre 2020, ritenuta nociva per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e risulta privo di fondamento l'eccepito mancato intervento dell'Autorità nei confronti delle precedenti puntate del programma "*La Zanzara*", nel corso delle quali si sarebbero affrontati temi inerenti al sesso. Tale mancato intervento avrebbe asseritamente indotto l'emittente a ritenere che le modalità adoperate per affrontare tali temi fossero corrette. La circostanza eccepita dalla parte, destituita di ogni fondamento, non può evidentemente sancire la liceità della puntata in esame, in quanto l'esame di ciascuna fattispecie si fonda su un approfondito lavoro di analisi del contenuto del testo (in questo caso radiofonico) che implica l'assunzione di valutazioni non stereotipate e non suscettibili di generalizzazione, ma aderenti ad un'analisi specifica. Pertanto, la procedura di analisi posta in essere dall'Autorità, riconducibile all'analisi del contenuto come inchiesta, non può che riferirsi esclusivamente al singolo e specifico testo analizzato le cui qualità e caratteristiche, entrando in interazione con le peculiarità dei processi di fruizione e decodifica del minorenni, fanno emergere significati e messaggi concretamente idonei – come nel caso della puntata de "*La Zanzara*" *de quo* – a nuocere al suo sviluppo;



- la dichiarazione secondo cui *“la descrizione, anche nei dettagli, delle pratiche sessuali di Sarah Slave [non sia] affatto una questione che attiene alla morbosità del conduttore o dei conduttori”*, ma che invece sia stata *“necessaria per far capire a che tipo di pratiche sessuali si sottopongono alcune persone del mondo dell’hard”* non giustifica il comportamento dell’emittente in violazione delle norme poste a tutela dei minori in quanto non rileva tanto, nel caso di specie, se tale descrizione *“anche nei dettagli”* (per ammissione della stessa parte) delle pratiche sessuali della pornstar non sia ascrivibile alla curiosità del conduttore, ma attribuibile ad altre presunte necessità. Invero, ciò che soprattutto rileva ai fini della configurazione della violazione sono gli effetti nocivi sull’ascoltatore minore di siffatta particolareggiata descrizione. La letteratura scientifica e la giurisprudenza di settore, infatti, sono concordi nel ritenere come tale peculiare modalità di *“narrazione”*¹ – incidendo significativamente sul potenziale eccitativo e sulla tonalità emotiva dell’emesso – possa aumentare il coinvolgimento emotivo dell’ascoltatore, specie se di minore età, sostenendone i processi di identificazione con le situazioni rappresentate e assottigliandone i processi di elaborazione cognitiva. È peraltro doveroso ribadire che, ai fini della configurazione dell’illecito previsto dall’art. 34, comma 2 del *Testo Unico*, non rilevano né il mezzo di comunicazione (radio o tv), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni – proprio della comunicazione radiofonica – ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri per es. del *medium* televisivo. In questa prospettiva – legislativamente imposta, ma non senza consistenti ragioni giustificative, supportate dalle acquisizioni delle scienze psicologiche e della comunicazione – la *“narrazione”* (per es. radiofonica) o la *“rappresentazione”* (per es. televisiva) di fatti, avvenimenti o notizie, che risultano nocivi per lo sviluppo del minore, possono considerarsi, ai predetti fini, equivalenti;

- considerazioni analoghe a quelle espresse al punto precedente sono peraltro applicabili alle dichiarazioni dell’emittente secondo le quali è da escludersi che il conduttore abbia agito con la coscienza e la volontà di arrecare addirittura un danno alla salute degli ascoltatori minorenni, anche perché ai fini della configurabilità della violazione assumono peculiare importanza i comportamenti effettivi posti in essere dai protagonisti (ivi compreso il conduttore, a prescindere dalle sue presunte intenzioni) della puntata contestata che – all’esito delle verifiche – sono risultati concretamente lesivi dello sviluppo dei minori. Confidare, come sostiene la società, che *“i pochissimi minori all’ascolto”* avranno ascoltato i contenuti della puntata in oggetto *“senza alcuno spirito emulativo e senza riportarne alcun concreto nocumento”* rappresenta, peraltro, una mera supposizione non corroborata da elementi concreti che, pertanto, non vale a ridurre la portata lesiva dei contenuti mandati in onda nella puntata del programma *“La Zanzara”* del 15 ottobre 2020;

- il fatto che, secondo la parte, il programma *“La Zanzara”* non sia attraente per i minori, che sia seguito solo da una piccola percentuale di questi o che, all’orario di messa

¹ Soprattutto se in relazione agli altri elementi emersi dall’analisi del contenuto e di cui si parlerà in seguito.



in onda, sia ragionevole presumere che possa essere stato fruito da minori accompagnati da adulti non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, considerato che nella scala dei valori – anche quelli giuridici – i diritti all’integrità fisica, psichica o morale della persona, e del fanciullo in particolare, non possono mai essere “*gradati*”, e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale, in funzione di altre o altrui utilità. È acclarato che il principio del *best interests of child* si erga a valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi (quale per es. quello dell’informazione) che sebbene garantiti, devono recedere di fronte all’interesse volto alla salvaguardia dell’integrità fisica, psichica o morale anche di un solo minore. In altre parole, ciò che configura la violazione delle disposizioni dell’articolo 34, comma 2, primo periodo, del *Testo Unico* è la sola possibilità di una diffusa percepibilità del contenuto nocivo, essendo sufficiente che tale contenuto diffuso “possa” essere fruito da persone minorenni, salve le espresse deroghe previste dal legislatore. La norma infatti prevede in via derogatoria la possibilità che contenuti nocivi per i minori possano essere trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. L’ultimo periodo della previsione inoltre stabilisce l’obbligo, nel caso di trasmissione radiofonica, di accompagnare tale trasmissione con un’avvertenza acustica precedente l’inizio del programma. Da questo punto di vista, pertanto, il richiamo alla delibera n. 75/14/CSP non risulta pertinente ai fini della trattazione del presente caso, in quanto l’oggetto di approfondimenti istruttori del procedimento conclusosi con l’adozione della delibera citata è stato il sistema di *parental control*, ritenuto – all’esito delle verifiche disposte – conforme a quanto previsto dalla normativa posta a tutela dei minori. In particolare, tale sistema è risultato assimilabile all’accorgimento tecnico espressamente previsto dall’art. 34, comma 2, del *Testo Unico* la cui adozione, unitamente all’avvertenza acustica (e al simbolo visivo chiaramente visibile per tutto il corso del programma in caso di trasmissione televisiva), autorizza la messa in onda di programmi nocivi, in deroga al divieto previsto dalla citata disposizione. Di tale deroga non può in ogni caso beneficiare la puntata de “*La Zanzara*” del 15 ottobre 2020, considerato che l’emittente, durante la messa in onda in fascia oraria diurna del programma, non ha adottato alcun accorgimento tecnico, né avvertenza acustica. L’eventuale bassa *audience* del programma, che a dire della parte sarebbe seguito da pochissimi minori, non è sufficiente, di per sé solo, ad integrare una delle ipotesi derogatorie al divieto di trasmissione di programmi pericolosi per lo sviluppo dei minori, ossia quella che esige l’adozione, da parte dell’emittente, di accorgimenti tecnici, tali da fare ragionevolmente escludere, secondo un criterio di normalità, la visione del programma dal pubblico minorenne.

- quanto dichiarato dalla società in merito sia alla successiva rimozione dell’intervista da tutti i siti di pertinenza, sia alla richiesta a quelli esterni di fare altrettanto, sia al successivo inserimento di un segnale acustico di avvertimento, accompagnato dall’*alert* verbale agli ascoltatori circa i contenuti, riservati ad un pubblico adulto, in onda in tre momenti diversi nel corso del programma, non costituisce esimente



idonea ad escludere la responsabilità dell'emittente nella violazione quale consumata nella data di programmazione dei contenuti contestati. Peraltro, la stessa parte indica nello scritto difensivo un indirizzo *web* (URL) che rimanda a un video intitolato "*Sarah Slave, il vibratore e Cruciani*" caricato sul canale *YouTube* "*Malvissuti-La Zanzara*" – pubblico e visibile a tutti – contenente esclusivamente la parte della puntata del 15 ottobre 2020 dedicata all'intervista a Sarah Slave, ritenuta da questa Autorità nociva allo sviluppo dei minori. Questo video risulta tuttora accessibile in rete in versione audiovisiva integrale. Si precisa che il citato canale *YouTube* presenta come immagini del "profilo" primi piani del conduttore del programma "*La Zanzara*", mentre nella sezione "informazioni" del canale viene riportata la seguente descrizione: "*La Zanzara di Giuseppe Cruciani*". Da questo punto di vista, va doverosamente sottolineato come la pericolosità dei contenuti contestati sia aggravata da una sorta di "*effetto eco*" dovuto a processi di viralizzazione sui media digitali, alimentati anche dal video in parola, accessibile senza restrizioni in rete, suscettibili di alimentare contesti e messaggi lesivi dello sviluppo psicofisico e morale dei minori;

- l'affermazione della parte che la visione di parti di video *hard*, anche quelli di Sarah Slave, sia possibile da un qualsivoglia telefono cellulare, non giustifica in alcun modo la messa in onda, da parte della società in parola, di contenuti radiofonici nocivi ai minorenni. Infatti, in forza della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 249/97, a questa Autorità è conferita la funzione tutoria – poteri di controllo/vigilanza e sanzionatori – in materia di tutela delle persone di minore età riguardo alla diffusione di contenuti sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, ambito cui è riconducibile il servizio di media radiofonico in ambito nazionale "*Radio 24*" oggetto della presente delibera;

- come evidenziato nell'atto di contestazione, ove sono riportati ampi stralci dell'intervista, nel corso della puntata analizzata non sono stati rispettati criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento. Si riscontra ricorso gratuito a volgarità, turpiloquio e sarcasmo, atteggiamenti sprezzanti, continue allusioni sessuali e descrizione dettagliata di pratiche sessuali, tali da ledere la sensibilità e lo sviluppo dei minori. Le volgarità gratuite e i comportamenti rilevati sono di intensità e frequenza tale da recare nocimento ai radioascoltatori minorenni in ascolto, tenuto altresì conto degli elementi rilevati, quali la collocazione temporale (eventi contemporanei) di quanto mandato in onda, l'elevato livello di verosimiglianza, in termini di contenuti (realismo) e di personaggi (reali e reali noti, come gli stessi conduttori) e la descrizione dettagliata di pratiche sessuali estreme, elementi particolarmente idonei a sostenere, nel minorenne, processi di identificazione con le situazioni rappresentate;

- va precisato che l'eventuale contesto ironico, goliardico o informativo non stempera la gravità dei comportamenti rilevati nel corso della puntata, né tantomeno giustifica sia la proposizione di modelli e comportamenti lesivi dei minori in ascolto, sia le modalità di conduzione dell'intervista, improntata ad aggressività verbale, a volgarità gratuite e ad atteggiamenti non rispettosi, sia le peculiari modalità di trattazione del tema rappresentato dal c.d. fenomeno della mercificazione della sessualità. Pur prendendo atto



che la pornstar ha dichiarato di aver volontariamente intrapreso tale particolare professione, l'appellativo "slave" a lei attribuito, cioè schiaiva, spesso oggetto di battute e commenti sarcastici e volgari nel corso della trasmissione, sottintende un pericoloso messaggio di fondo che appare normalizzare un comportamento (l'essere dominati in un contesto sadico sessuale, riflesso della relazione vittima-carnefice) foriero di violenza, a volte purtroppo con esiti nefasti. Analogo discorso è applicabile alle pratiche sessuali estreme descritte nel corso dell'intervista, quali il *pissing* e la *double anal penetration*, sulle quali il conduttore insiste con domande e comportamenti inadeguati che, anche se non fossero tesi a soddisfare le proprie morbide curiosità, non favoriscono in alcun modo la comprensibilità, da parte del minorenne in ascolto, della pericolosità per la salute di siffatti comportamenti e né lontanamente appaiono svolgere una qualche funzione pedagogica o educativa. Pertanto non è revocabile in dubbio come, nel corso della puntata, il fenomeno della mercificazione della sessualità venga affrontato in maniera superficiale, fuorviante e pericolosa per la salute dei minori in ascolto;

- alla luce di tutto quanto sopra chiarito, tenuto conto dei modelli, dei linguaggi e dei contenuti (reiterati), dell'orario e della durata di messa in onda dell'intervista alla pornstar Sarah Slave (dalle ore 20:39 alle ore 20:51), del grado di accessibilità della trasmissione (in chiaro) e dell'assenza di alcuna avvertenza acustica che precede la messa in onda del programma, la puntata radiofonica monitorata risulta nel suo complesso nociva allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e concretamente idonea a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere "*programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile*;

RITENUTO che la condotta tenuta dalla società Il Sole 24 Ore S.p.A, fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale "Radio 24", integri la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la diffusione della puntata del programma radiofonico "La Zanzara" in data 15 ottobre 2020 in quanto ritenuta - tenuto conto dei modelli, dei linguaggi e dei contenuti (reiterati) dell'orario e della durata di messa in onda dell'intervista alla

pornostar Sarah Slave (dalle ore 20:39 alle ore 20:51), del grado di accessibilità della trasmissione (in chiaro) e dell'assenza di alcuna avvertenza acustica che precede la messa in onda del programma - nociva allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce dell'orario di messa in onda (fascia oraria diurna), dei reiterati contenuti nocivi trasmessi in assenza sia di accorgimenti tecnici idonei all'esclusione della fruizione da parte dei minori, sia di apposita avvertenza acustica.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'emittente, con particolare riferimento sia alla successiva rimozione dell'intervista da tutti i siti di pertinenza, sia alla richiesta a quelli esterni di fare altrettanto, sia al successivo inserimento, a partire dal 19 gennaio 2021, di un segnale acustico di avvertimento, accompagnato dall'*alert* verbale agli ascoltatori circa i contenuti, riservati ad un pubblico adulto, in onda in tre momenti diversi nel corso del programma – iniziative tutte poste in essere dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio - la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione posta in essere il 15 ottobre 2020.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle



Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui, pur risultando un bilancio con perdita di esercizio pari a euro 30.351, si evidenziano ricavi pari a euro 186.822.825;

RITENUTO che, in relazione alla puntata del programma “*La Zanzara*” in onda su “*Radio 24*” in data 15 ottobre 2020, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società Il Sole 24 Ore S.p.A. (C.F. 00777910159) con sede legale in Viale Sarca, 123 – 20126 Milano (nuovo indirizzo della sede legale dal 23 marzo 2021, come attestato dalla visura della Camera di Commercio), fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale “*Radio 24*”, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 115/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 115/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba